



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n° 70 del 08/07/2021

Oggetto: Ordinanza ai fini dell'utilizzo responsabile della risorsa idrica durante la stagione estiva.

IL SINDACO

Vista la nota prot. 0198i396/21 del 28.06.2021, dell'Acea Ato 5 s.p.a., in atti al prot. comunale al n° 7858 del 29.06.2021, avente ad oggetto *“richiesta emissione Ordinanza per divieto uso impropri fornitura idrica potabile”*, dalla quale si evince un rilevante incremento dei prelievi dal pubblico acquedotto dovuto all'aumento delle temperature atmosferiche;

Considerato che, dalla stessa nota, si evince che *“nonostante gli sforzi profusi dalla scrivente, costantemente impegnata nel porre in essere ogni attività utile al recupero della risorsa idrica e alla corretta distribuzione della stessa al fine di limitare eventuali disagi per i cittadini durante l'imminente stagione estiva, si richiede comunque la Vostra collaborazione per sensibilizzare la cittadinanza ed evitare l'utilizzo della risorsa idrica per usi diversi da quello potabile quali, ad esempio: l'innaffiamento di orti e giardini, il riempimento di piscine private, ecc. (...)”*;

Ravvisata la necessità di procedere all'emissione di un'ordinanza volta a vietare l'uso dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto per scopi diversi da quello potabile e igienico sanitario;

Ritenuto che la carenza idrica, oltre alle naturali cause, ha origine nell'eccessivo consumo, a volte indiscriminato di alcuni utenti che, con un eccessivo e continuo prelievo non consentono il raggiungimento di un livello sufficiente nei serbatoi principali;

Preso atto che, periodicamente, pervengono all'Amministrazione comunale continue lamentele circa la carenza idrica;

Rilevata la necessità di dover regolamentare il consumo dell'acqua potabile della rete idrica dell'intero territorio comunale, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze presenti sul territorio;

Ritenuto di dover impedire abusi di qualsiasi genere al fine di assicurare, per quanto possibile, l'erogazione dell'acqua per usi domestici;

Considerato, pertanto, la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi di quelli domestici e potabili quali: irrigazione di orti e giardini, lavaggio di automobili, ed altro uso improprio;

Visto l'art. 2 della Legge n. 36/1994 e successive modifiche cui viene specificato che *"l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano."*

Visto l'art. 5 della Legge n. 36/1994 e successive modifiche cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi;

Visto l'art. 25 comma 2 e 3 del D.lgs. n° 152/99 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 98 comma 1 del D.lgs. n° 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. Lgs. 267/2000 art.54;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

- il divieto assoluto di utilizzare l'acqua potabile per usi diversi da quelli igienico-sanitari e domestici;
- di fare uso parsimonioso della stessa, limitando al massimo gli sprechi;
- il divieto assoluto dell'utilizzo dell'acqua potabile per innaffiamento di orti, giardini, per lavaggio di autoveicoli/motocicli ed ogni altro uso improprio e diverso da quello igienico-sanitario e domestico;

DISPONE

- 1) che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
- 2) che Le competenti Autorità sono demandate per il controllo di cui al presente Atto;
- 3) la revoca delle Ordinanze Sindacali emesse in merito in precedenza.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, e la divulgazione attraverso gli organi di informazione.

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Ordinanza predisposta
dal Responsabile del procedimento
Geom. Di Folco Alessandro

IL SINDACO
Quadrini Massimiliano